




Previdenza professionale (2° pilastro)

**Prestazione di libero
passaggio:
non dimenticate i vostri averi
di previdenza!**



Questo opuscolo vi fornisce tutte le informazioni importanti sulle prestazioni di libero passaggio.

A chi si rivolge questo opuscolo?

Casi in cui devo agire e occuparmi della mia prestazione di libero passaggio

- 1** Cambio datore di lavoro
- 2** Riprendo a lavorare dopo un'interruzione dell'attività
- 3** Desidero completare il mio avere di previdenza
- 4** Cesso l'attività lucrativa o riduco il mio grado d'occupazione prima del pensionamento
- 5** Sono in disoccupazione
- 6** Intendo riscuotere la mia prestazione di libero passaggio prima dell'età di pensionamento
- 7** Divorzio
- 8** Mi viene accordata una rendita d'invalidità
- 9** Raggiungo l'età di pensionamento
- 10** Che cosa succede dopo il mio decesso?

I termini chiave sono spiegati nel glossario alla fine del presente opuscolo.

Risposte alle vostre domande

Conservate i vostri certificati di assicurazione

Come faccio a sapere se sono o ero assicurato/a nel 2° pilastro?

Nei vostri conteggi salariali potete verificare se sono stati versati contributi alla previdenza professionale. Inoltre, la vostra cassa pensioni (istituto di previdenza) deve inviarvi ogni anno un certificato di assicurazione da cui risulti l' avere che avete accumulato nel 2° pilastro e le prestazioni cui dovrete avere diritto in futuro.

Se desiderate avere informazioni sulle prestazioni di libero passaggio che avete accumulato in passato e non vi è più possibile contattare i vostri ex datori di lavoro né le loro casse pensioni, potete rivolgervi all'Ufficio centrale del 2° pilastro, che procederà per voi ai necessari accertamenti (v. indirizzo alla fine dell'opuscolo).

Per evitare di dover andare alla ricerca dei vostri averi di libero passaggio, vi consigliamo di conservare i certificati di assicurazione che ricevete dalla cassa pensioni.

Ho un avere di libero passaggio? Se sì, dove si trova?

Se supponete di possedere un avere di libero passaggio ma non sapete dove si trovi, potete rivolgervi all'Ufficio centrale del 2° pilastro, che procederà per voi ai necessari accertamenti (v. indirizzo alla fine dell'opuscolo). Per evitare che il vostro istituto di libero passaggio perda i contatti con voi, non dimenticate di comunicargli qualsiasi cambiamento d'indirizzo, soprattutto se vi trasferite all'estero.

Distribuzione:

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. art. 318.790.I

05.23 200 860531882

Questo opuscolo fornisce informazioni di carattere generale. Per la valutazione dei casi specifici fanno stato le disposizioni legali, regolamentari e contrattuali.

Cosa devo fare nei casi seguenti?

1 Cambio datore di lavoro

Se siete assicurati nel 2° pilastro e cambiate datore di lavoro, per principio rimanete assicurati obbligatoriamente e la vostra prestazione di libero passaggio deve essere versata alla cassa pensioni del vostro nuovo datore di lavoro. Questo trasferimento è prescritto dalla legge. La vostra precedente cassa pensioni deve chiedervi i dati di contatto della nuova cassa pensioni. Altrimenti, sta a voi chiedere al vostro nuovo datore di lavoro l'indirizzo della sua cassa pensioni e comunicarlo alla vostra precedente cassa pensioni, affinché questa possa procedere al versamento della prestazione di libero passaggio.

Senza le necessarie informazioni sulla cassa pensioni del vostro nuovo datore di lavoro, la vostra precedente cassa pensioni non può versare la prestazione di libero passaggio e deve quindi trasferirla alla Fondazione istituto collettore LPP.

Verificate il certificato di assicurazione della vostra nuova cassa pensioni

Verificate bene che l'importo della prestazione di libero passaggio sul conteggio finale della vostra precedente cassa pensioni corrisponda a quello indicato nel certificato di assicurazione della vostra nuova cassa pensioni.

È possibile che la nuova cassa pensioni non possa accettare l'intero importo trasferito, poiché il livello delle sue prestazioni è più basso di quello della cassa precedente. In tal caso deve versare l'importo eccedente a un cosiddetto istituto di libero passaggio.

2 Riprendo a lavorare dopo un'interruzione dell'attività

In caso di interruzione della carriera professionale, nel periodo compreso tra due rapporti di lavoro la vostra prestazione di libero passaggio è depositata temporaneamente presso un istituto di libero passaggio. Essa va versata alla cassa pensioni del vostro nuovo datore di lavoro. A tal fine, quest'ultima vi invierà un questionario, che dovrete compilare integralmente.

3 Desidero completare il mio avere di previdenza

Può accadere che la prestazione di libero passaggio trasferita sia troppo bassa per darvi diritto a tutte le prestazioni regolamentari della nuova cassa pensioni. In tal caso, la nuova cassa pensioni deve darvi la possibilità di completare il vostro avere di vecchiaia attraverso un versamento unico o più versamenti. Tali versamenti sono chiamati riscatti o acquisti. I riscatti servono a colmare eventuali lacune nella previdenza professionale. Non sono mai obbligatori e possono di regola essere dedotti dal reddito imponibile.

È compito vostro provvedere a che la vostra cassa pensioni versi la prestazione di libero passaggio

Se cessate l'attività lucrativa o il vostro nuovo reddito annuo non raggiunge la soglia d'entrata per l'assicurazione nel 2° pilastro, dovete far versare la vostra prestazione di libero passaggio a un istituto di libero passaggio.

È compito vostro provvedere a che la vostra cassa pensioni versi la prestazione di libero passaggio su un conto di un istituto di libero passaggio di vostra scelta. Se non fornite le indicazioni necessarie alla vostra cassa pensioni, scaduto un termine minimo di sei mesi ma al massimo dopo due anni quest'ultima verserà la prestazione di libero passaggio alla Fondazione istituto collettore LPP (v. indirizzo alla fine del presente opuscolo), che è competente per questo genere di casi.

Siete liberi di cambiare l'istituto di libero passaggio, per esempio se trovate un altro istituto che vi offre un tasso d'interesse migliore.

Se desiderate continuare facoltativamente la vostra previdenza professionale, potete assicurarvi presso la Fondazione istituto collettore LPP o la vostra precedente cassa pensioni, a condizione che il suo regolamento preveda questa possibilità e che siate assicurati all'AVS svizzera. Tuttavia, dovete prendere questa decisione subito dopo l'uscita dalla cassa pensioni.



5 Sono in disoccupazione

Mentre siete disoccupati, la vostra prestazione di libero passaggio deve essere depositata presso un istituto di libero passaggio. Finché percepite un'indennità di disoccupazione superiore a 87.10 franchi (stato: 2025), siete assicurati obbligatoriamente presso la Fondazione istituto collettore LPP contro i rischi di invalidità e decesso, ma non risparmiate più per la vostra previdenza per la vecchiaia. La previdenza professionale per i disoccupati non contempla rendite di vecchiaia, ma soltanto rendite d'invalidità e per i superstiti; al raggiungimento dell'età di pensionamento, le eventuali rendite d'invalidità cessano di essere versate. Una metà dei contributi viene dedotta dalla vostra indennità di disoccupazione e l'altra viene pagata dall'assicurazione contro la disoccupazione. Se al raggiungimento dell'età di pensionamento disponete ancora di una prestazione di libero passaggio, potete chiedere al vostro istituto di libero passaggio di versarvela. Se volete continuare facoltativamente la previdenza professionale per ricevere una rendita di vecchiaia, potete presentare una richiesta in tal senso alla Fondazione istituto collettore LPP o alla vostra precedente cassa pensioni, a condizione che il suo regolamento preveda questa possibilità e che siate assicurati all'AVS svizzera. Tuttavia, dovete prendere questa decisione subito dopo l'uscita dalla cassa pensioni.

Se siete stati licenziati dal vostro datore di lavoro e al termine del rapporto di lavoro avete almeno 58 anni, avete anche un'altra possibilità per continuare la previdenza professionale a titolo facoltativo: se non trovate un nuovo posto di lavoro e quindi non potete affiliarvi a una nuova cassa pensioni, fino all'età di pensionamento potete rimanere affiliati alla vostra precedente cassa pensioni. Potete scegliere se versare o meno anche contributi di risparmio e al momento del pensionamento avrete diritto a una rendita di vecchiaia. È inoltre necessario continuare a essere affiliati all'AVS svizzera. La vostra precedente cassa pensioni vi può fornire maggiori informazioni sulla continuazione facoltativa della previdenza professionale. Soltanto le persone il cui rapporto di lavoro è terminato dopo il 1° agosto 2020 possono avvalersi di questa possibilità.

6 Intendo riscuotere la mia prestazione di libero passaggio prima dell'età di pensionamento

Per principio potete riscuotere la vostra prestazione di libero passaggio solo al raggiungimento dell'età di pensionamento oppure se ricevete una rendita intera d'invalidità. Eccezionalmente la riscossione è però possibile già prima del pensionamento.

In ogni caso, per il versamento è necessaria la firma del coniuge o del partner registrato. Inoltre dovete presentare tutti i giustificativi ufficiali necessari per il versamento dell'aveve di previdenza (p. es. contratto d'acquisto di un'abitazione, notifica di partenza, prova dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente). Il versamento è soggetto a imposizione fiscale e deve quindi figurare nella dichiarazione d'imposta. Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare direttamente la vostra cassa pensioni o il vostro istituto di libero passaggio oppure la competente autorità fiscale del vostro Cantone.

Il versamento parziale o integrale della prestazione di libero passaggio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento è possibile nei casi indicati qui di seguito.

a) Finanziamento dell'acquisto di un'abitazione

Fino all'età di 50 anni potete prelevare la totalità o una parte della vostra prestazione di libero passaggio per finanziare l'acquisto di un'abitazione. La condizione è che si tratti della vostra abitazione primaria e che possiate dimostrare di possedere un contratto d'acquisto. Dopo i 50 anni potete farvi versare soltanto una parte della prestazione. Attenzione: il prelievo causa una riduzione del vostro avere del 2° pilastro, il che comporta la riduzione o la soppressione delle prestazioni, in particolare al momento del pensionamento, ma perlopiù anche in caso di invalidità o decesso.

b) Partenza definitiva dalla Svizzera

La prestazione di libero passaggio può esservi pagata in contanti, su richiesta, se dimostrate di lasciare definitivamente la Svizzera (certificato del controllo abitanti ecc.). Se emigrate in uno Stato membro dell'UE/AELS e siete affiliati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del medesimo, potete riscuotere unicamente la parte dell'avere di libero passaggio che eccede la prestazione minima legale. Questo minimo legale, la cosiddetta LPP minima, deve rimanere depositato su un conto o una polizza di libero passaggio in Svizzera fino al raggiungimento dell'età di pensionamento o al realizzarsi di un rischio assicurato (decesso o invalidità). La vostra cassa pensioni può indicarvi a quanto ammonta la vostra LPP minima. Questo importo figura inoltre sul certificato di assicurazione che ricevete ogni anno dalla vostra cassa pensioni.

c) Avvio di un'attività indipendente

Se non siete più assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e avviate un'attività lucrativa indipendente in Svizzera, avete la possibilità di farvi versare la prestazione di libero passaggio, a condizione che possiate dimostrare di aver intrapreso un'attività indipendente. Al momento dell'uscita dalla cassa pensioni del vostro ex datore di lavoro dovete decidere se volete prelevare l'intera prestazione di libero passaggio o soltanto una parte di essa. È quello infatti l'unico momento in cui potete dividere la



prestazione e ripartirla tra due istituti di libero passaggio. Questo vi permette in seguito di prelevare soltanto una parte della prestazione, ossia quella depositata su uno dei conti, dato che in caso di prelievo si deve sempre estinguere l'intero conto. Attenzione: il prelievo causa una riduzione del vostro avere del 2° pilastro, il che comporta la riduzione o la soppressione delle prestazioni al momento del pensionamento, ma per lo più anche in caso di invalidità o decesso.

d) Prestazione di libero passaggio esigua

Se la prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo annuo dei vostri contributi, potete chiedere che essa vi sia pagata in contanti. Per sapere se adempite questa condizione, rivolgetevi alla vostra cassa pensioni prima che versi il denaro a un istituto di libero passaggio.

Cosa accade con la mia prestazione di libero passaggio nei casi seguenti?

7 Divorzio

In caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata, ogni coniuge o partner ha diritto, indipendentemente dal regime dei beni, alla metà dell'avere di previdenza del 2° pilastro e alla metà delle prestazioni di libero passaggio acquisiti dall'altro coniuge o partner durante il matrimonio o l'unione domestica registrata.

a) Cosa accade con la mia prestazione di libero passaggio?

Indipendentemente dal regime dei beni, dovete cedere al vostro ex coniuge o ex partner la metà delle prestazioni di libero passaggio che avete acquisito durante il matrimonio o l'unione domestica registrata. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il vostro istituto di libero passaggio versa questa parte alla cassa pensioni del vostro ex coniuge o ex partner o al suo istituto di libero passaggio.

b) Cosa accade con la prestazione di libero passaggio del mio ex coniuge/ ex partner registrato?

Avete diritto alla metà delle prestazioni di libero passaggio acquisite dal vostro ex coniuge o ex partner durante il matrimonio o l'unione domestica registrata. Il vostro ex coniuge o ex partner deve inoltre versare la metà del suo avere di previdenza del 2° pilastro alla vostra cassa pensioni. Se non siete affiliati a una cassa pensioni, questo importo deve essere versato a un istituto di libero passaggio di vostra scelta.

8 Mi viene accordata una rendita d'invalidità

Se vi è stata accordata una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), potete chiedere che il vostro istituto di libero passaggio vi versi il vostro avere di libero passaggio. Alcuni istituti di libero passaggio offrono anche la possibilità di riscuotere una rendita fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.

Se eravate assicurati presso una cassa pensioni al momento in cui vi siete ammalati o avete subito un infortunio, vi consigliamo di attendere prima di riscuotere l'aver di libero passaggio. È infatti possibile che, oltre alla rendita dell'AI, abbiate diritto anche a una rendita d'invalidità della previdenza professionale versata dalla vostra precedente cassa pensioni. Per poter ricevere tale rendita, tuttavia, dovete riversare a quest'ultima il vostro avere di libero passaggio.

9 Raggiungo l'età di pensionamento

Il denaro depositato sul vostro conto di libero passaggio o sulla vostra polizza di libero passaggio vi spetta di diritto e può esservi versato da cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento fino a cinque anni dopo questo momento. Di regola, l'importo è versato in una sola volta sotto forma di capitale.

10 Dopo il mio decesso

La legge definisce i beneficiari della prestazione: per principio si tratta del coniuge (o partner registrato) superstite e degli orfani. Di regola, l'aver di libero passaggio è versato ai beneficiari in una sola volta sotto forma di capitale. Se al vostro decesso non lascereste né un coniuge (o partner registrato) né figli minorenni, vi consigliamo di chiedere al vostro istituto di libero passaggio se e quali altri beneficiari potete designare per il vostro avere di libero passaggio e come dovete procedere per farlo. A seconda del contratto o del regolamento del vostro istituto di libero passaggio potete anche chiedere il versamento di una rendita.

La legge definisce
i beneficiari della
prestazione di libero
passaggio

Glossario

Avere di vecchiaia o avere di previdenza

Avere di un assicurato destinato a finanziare le sue prestazioni previdenziali. L'aver di vecchiaia consta della somma degli elementi seguenti:

- ▶ prestazioni di libero passaggio apportate, interessi compresi;
- ▶ accrediti di vecchiaia, interessi compresi;
- ▶ riscatti volontari, interessi compresi.

Cassa pensioni (istituto di previdenza)

Ogni datore di lavoro è tenuto a costituire una propria cassa pensioni o ad affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (istituto collettivo o istituto comune).

Fondazione istituto collettore LPP

I datori di lavoro devono affiliarsi a un istituto di previdenza. Se non lo fanno, vengono affiliati d'ufficio alla Fondazione istituto collettore LPP affinché sia garantito il rispetto dell'obbligo assicurativo nella previdenza professionale. La Fondazione istituto collettore LPP assicura inoltre i salariati e gli indipendenti che non rientrano nel campo d'applicazione del 2° pilastro obbligatorio, ma vorrebbero assicurarsi a titolo facoltativo.

Alla Fondazione istituto collettore LPP sono trasferite anche le prestazioni d'uscita degli assicurati che lasciano un istituto di previdenza senza comunicargli a quale istituto di previdenza o istituto di libero passaggio debba essere trasferita la loro prestazione d'uscita.

Istituto di libero passaggio

Le fondazioni di libero passaggio servono al mantenimento della previdenza. Quando un assicurato esce da un istituto di previdenza e non entra in un nuovo istituto, la legge sul libero passaggio (LFLP) prescrive il versamento della prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio.

LPP/ LPP minima

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La LPP stabilisce chi è assicurato obbligatoriamente nella previdenza professionale e definisce le prestazioni minime che le casse pensioni devono prevedere. Queste ultime sono libere di concedere prestazioni superiori alla LPP minima.

Prestazione di libero passaggio (prestazione d'uscita)

Importo versato al momento dell'uscita di un assicurato da una cassa pensioni. La prestazione di libero passaggio consta della somma dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore nonché dei riscatti e dei versamenti, interessi compresi.

La prestazione di libero passaggio deve essere apportata nella nuova cassa pensioni a titolo di prestazione d'entrata.

Introduzione

Cos'è una prestazione di libero passaggio?

Se siete assicurati nella previdenza professionale, accumulate progressivamente un avere di vecchiaia. Esso è costituito dai contributi versati da voi e dal vostro datore di lavoro in vista del pensionamento, come pure dai relativi interessi. Questo capitale è depositato presso una cassa pensioni, che amministra e investe il vostro denaro. Se lasciate la cassa pensioni prima che si verifichi un caso di previdenza, questa deve rilasciarvi un conteggio da cui risulti l'importo che vi deve versare. Tale importo viene chiamato prestazione di libero passaggio (o anche prestazione d'uscita). Questo denaro appartiene alla vostra previdenza per la vecchiaia, motivo per cui deve essere trasferito alla cassa pensioni del vostro nuovo datore di lavoro. Se questo non è possibile, l'avere è versato a un istituto di libero passaggio di vostra scelta.

Potete decidere liberamente se far versare la prestazione di libero passaggio su un conto di libero passaggio di una banca oppure su quello di un istituto di libero passaggio indipendente (ossia non legato a un istituto

bancario). In alternativa potete stipulare una polizza di libero passaggio presso una compagnia assicurativa e far versare a quest'ultima il vostro denaro. L'avere depositato su un conto o una polizza di libero passaggio frutta interessi. Spetta a voi scegliere una delle varie possibilità disponibili sul mercato e comunicare al più presto la vostra scelta alla vostra precedente cassa pensioni. Quest'ultima e il vostro ex datore di lavoro non possono obbligarvi a scegliere un determinato

È importante che vi preoccupiate della vostra prestazione di libero passaggio

istituto di libero passaggio.

È importante che vi preoccupiate della vostra prestazione di libero passaggio e vi accertiate che sia stata versata correttamente alla cassa pensioni del vostro nuovo datore di lavoro o a un istituto di libero passaggio. La nuova cassa pensioni o il nuovo istituto di libero passaggio vi invieranno una conferma dell'avvenuto trasferimento della vostra prestazione di libero passaggio.

Questo opuscolo vi informa sui vostri diritti e doveri e vi indica a chi potete rivolgervi in caso di domande.

Informazioni utili

A chi posso rivolgermi in caso di domande?

Se avete domande sul 2° pilastro, rivolgetevi innanzitutto al vostro datore di lavoro, alla vostra cassa pensioni o al vostro istituto di libero passaggio.

Altri indirizzi utili

Ufficio centrale 2° pilastro

Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione

Eigerplatz 2, Casella postale 1023

3000 Berna 14

Tel.: +41 (0)31 380 79 75

E-mail: info@zentralstelle.ch

Internet: www.sfbvg.ch

Fondazione di libero passaggio per tutta la Svizzera (tutte le lingue)

Fondazione istituto collettore LPP

Conti di libero passaggio

Casella postale

8050 Zurigo

Tel.: +41 (0)41 799 75 75

E-mail: sekretariat@aeis.ch

Internet: www.aeis.ch

Previdenza professionale per la Svizzera tedesca

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Zweigstelle Deutschschweiz

Postfach

8050 Zürich

Tel.: +41 (0)41 799 75 75

Agenzia competente per i seguenti Cantoni:

AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH.

BE, GR, FR, VS (parti di lingua tedesca dei cantoni)

Previdenza professionale per la Svizzera francese

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande

Casella postale 660

1006 Lausanne

Tel.: +41 (0)21 340 63 33

Agenzia competente per i seguenti Cantoni:

GE, JU, NE, VD.

BE, FR, VS (parti francofoni dei cantoni)

Previdenza professionale per la Svizzera italiana

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana

Casella postale

6501 Bellinzona

Tel.: +41 (0)91 610 24 24

Agenzia competente per i seguenti Cantoni:

TI e GR (parte del cantone di lingua italiana)

Informazioni e consulenza per gli assicurati

Association Renseignements LPP

<https://www.bvgauskuenfte.ch>

Consulenze gratuite su appuntamento nelle città di Berna, Brugg, Frauenfeld, Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo